

AEIT
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, AUTOMAZIONE,
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
REGOLAMENTO SPECIALE DEL
COORDINAMENTO RICERCA INNOVAZIONE FOTONICA
ITALIA

Capitolo I - Costituzione, scopi, attività

Art. 1.1 - Costituzione

La AEIT – Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni, in conformità a quanto previsto dal suo Statuto, ha costituito con delibera del suo Consiglio generale e successiva ratifica della Assemblea generale nella seduta del 3 Aprile 2014, la struttura organizzata denominata “COordinamento Ricerca Innovazione Fotonica Italia”, nel seguito indicata come “CORIFI”.

La durata di CORIFI è fissata in 12 anni rinnovabili

Art. 1.2 - Scopi

CORIFI ha lo scopo di coordinare e rappresentare l’intera comunità nazionale che opera nell’ambito delle discipline e tecnologie fotoniche presso le istituzioni Europee e Nazionali , al fine di promuovere la Ricerca e l’Innovazione nazionale nel settore, proponendosi come Piattaforma Tecnologica Nazionale di riferimento per la corrispettiva Piattaforma Tecnologica Europea e per le Autorità Nazionali.

Art. 1.3 -Organizzazione

CORIFI opera in campo nazionale e internazionale tramite la Presidenza di CORIFI ed il Consiglio Direttivo di CORIFI, eletti dagli Aderenti a CORIFI.

La responsabilità della gestione di CORIFI è assegnata al suo Presidente che opera per delega del Presidente Generale della AEIT.

Al suo interno CORIFI può attivare una Segreteria Esecutiva a cui vengono attribuiti compiti specifici funzionali agli scopi della struttura.

Art. 1.4 - Domicilio e Sede amministrativa

Il domicilio di CORIFI viene fissato dal Consiglio Generale della AEIT su proposta del Presidente di CORIFI.

La sede amministrativa di CORIFI è presso gli Uffici della Presidenza Generale della AEIT.

Art. 1.5 - Finanziamento

CORIFI provvede al proprio finanziamento mediante:

- le quote di adesione versate dagli Aderenti;
- ogni altro contributo che gli pervenga.

In conformità all'Art. 6 dello Statuto di AEIT, nel patrimonio AEIT viene evidenziato un conto finanziario attribuito ad CORIFI. A tale conto finanziario sarà collegato un conto corrente bancario dedicato in esclusiva ad CORIFI.

Art. 1.6 - Gestione contabile di CORIFI

L'Ufficio centrale di AEIT tiene la contabilità di CORIFI secondo le norme contabili stabilite dal Consiglio generale di AEIT.

Art. 1.7- Aderenti

Possono aderire a CORIFI:

- soci individuali della AEIT o di altre Associazioni che svolgono la medesima attività;
- soci collettivi della AEIT o di altre Associazioni che svolgono la medesima attività.

Ai sensi dello Statuto AEIT sono “soci individuali” le persone fisiche, sono “soci collettivi” le persone giuridiche e gli altri enti.

Gli aderenti collettivi a CORIFI possono essere suddivisi in categorie in funzione della dimensione o di altri parametri. Ciascun aderente collettivo può partecipare alle attività di CORIFI tramite delegati indicati dal legale rappresentante in numero funzione della categoria.

L'adesione è subordinata all'accettazione da parte della Presidenza di CORIFI ed al pagamento della quota di adesione fissata dal Consiglio generale della AEIT su proposta del Consiglio Direttivo di CORIFI. In Appendice vengono elencate le quote di adesione per i diversi aderenti. Le quote sono aggiornate ogni anno. Insieme ad AEIT verranno predisposti strumenti per facilitare il rinnovo della adesione.

Capitolo II – Organi di CORIFI

Art. 2.1 - Assemblea degli aderenti al CORIFI

Alle riunioni della Assemblea degli aderenti a CORIFI sono ammessi tutti gli aderenti a CORIFI in regola con il pagamento delle quote di adesione.

L'Assemblea degli aderenti a CORIFI viene convocata in via ordinaria dal Presidente del CORIFI almeno una volta all'anno.

L'Assemblea degli aderenti a CORIFI può essere convocata in via straordinaria dal Presidente di CORIFI oppure dal Presidente generale della AEIT quando ciò sia opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli aderenti a CORIFI in regola con le norme di adesione.

L'Assemblea degli aderenti a CORIFI è presieduta da colui che la ha convocata o, in sua assenza, da uno dei presenti eletto a maggioranza semplice dalla Assemblea.

Ciascun partecipante maggiorenne dispone di un solo voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere diramato a tutti gli aderenti a CORIFI oppure pubblicato sul sito web della AEIT almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente almeno la metà degli aderenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea degli aderenti a CORIFI ha quali compiti principali:

- approvare il Rendiconto Economico annuale ed il piano economico preventivo di CORIFI;
- eleggere il Presidente, i Vice-Presidenti ed i Rappresentanti dei Gruppi di Lavoro votando su candidature proposte dal Consiglio Direttivo uscente. Ogni votante ha la possibilità di votare anche propri nominativi per tutte le cariche direttive.

Art. 2.2 - Presidente di CORIFI

Il Presidente di CORIFI ha il compito di governare e coordinare l'attività del CORIFI secondo le linee indicate dall'Assemblea degli aderenti del CORIFI e dal Consiglio Direttivo di CORIFI.

E' compito del Presidente rappresentare il CORIFI in tutte le Sedi nazionali ed internazionali utili per il conseguimento dello scopo istituzionale. E' facoltà del Presidente delegare membri della Presidenza di CORIFI o del Consiglio Direttivo di CORIFI a rappresentarlo. Il Presidente può inoltre delegare membri della Presidenza di CORIFI allo svolgimento di specifici compiti ritenuti di interesse per il CORIFI.

Art. 2.3 - Presidenza di CORIFI

La Presidenza di CORIFI è formata dal Presidente di CORIFI e da 4 Vice-Presidenti del CORIFI di cui due di provenienza Accademica-Enti di Ricerca e due di provenienza Industriale. I Vicepresidenti di CORIFI collaborano con il Presidente di CORIFI nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali e lo sostituiscono in caso di impedimento. I Vicepresidenti di CORIFI possono ricevere particolari compiti e deleghe operative dal Presidente di CORIFI finalizzate al miglior funzionamento del CORIFI.

La Presidenza del CORIFI può, nello svolgimento delle proprie funzioni farsi coadiuvare da una Segreteria Esecutiva. Lo Segreteria sarà formato da persone che prestano il loro tempo anche parzialmente ed operano secondo le regole vigenti in AEIT.

Art. 2.4 - Consiglio direttivo del CORIFI

Il Consiglio direttivo del CORIFI è formato dalla Presidenza integrata da rappresentanti eletti dei Gruppi di Lavoro (due rappresentanti per Gruppo Lavoro di cui uno di provenienza Accademica-Enti di Ricerca ed uno di provenienza Industriale) e da un massimo di 5 Rappresentanti di specifiche aree tematiche e di interesse, eletti dall'Assemblea su indicazioni del Consiglio stesso.

Art. 2.5 - Elezioni

Per la elezione del Presidente del CORIFI l'elettorato passivo è riservato ai soci individuali della AEIT aderenti al CORIFI al fine di potere ricevere le opportune deleghe dal Presidente Generale di AEIT.

Per la elezione di tutti gli altri membri della Presidenza di CORIFI e del Consiglio direttivo di CORIFI l'elettorato passivo è riservato agli aderenti individuali a CORIFI ed ed ai delegati degli aderenti collettivi a CORIFI citati all'art. 1.7 di questo Regolamento.

In tutti i casi l'elettorato passivo è riservato ai maggiorenni mentre l'elettorato attivo è riservato a tutti gli aderenti a CORIFI in regola con il pagamento delle quote di adesione. Le elezioni vengono indette dal Presidente, in scadenza di mandato, del CORIFI; in caso di suo impedimento le elezioni vengono indette dal Presidente generale della AEIT e devono concludersi entro il 31 dicembre del terzo anno del mandato delle cariche in scadenza.

La votazione si svolge in Assemblea degli aderenti a CORIFI ovvero via web.

Sulla scheda di votazione sono riportati, per ciascuna carica vacante, i nominativi dei candidati definiti dal Consiglio Direttivo. Ciascun votante può sostituire uno o più nominativi con altri di suo gradimento. Ciascun votante può esprimere:

- una preferenza per l'elezione del Presidente;
- due preferenze per la elezione dei due Vice Presidenti di provenienza A-EdR;
- due preferenze per la elezione dei due Vice Presidenti di provenienza Industriale;
- una preferenza per la elezione del Rappresentante di provenienza A-EdR ed una preferenza per la elezione del Rappresentante di provenienza Industriale per ciascun Gruppo di Lavoro di CORIFI;
- una preferenza per la elezione del rappresentante di area tematica o di interesse di cui all'Articolo 2.4

Per ciascuna carica, esclusi i Vice Presidenti, risulta eletto il candidato che riceve il maggior numero di preferenze; nel caso dei Vice Presidenti vengono eletti i due candidati di provenienza A-EdR che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ed i due candidati di provenienza Industriale che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, per tutte le cariche, viene eletto il candidato più anziano d'età.

Art. 2.6 - Gruppi di Lavoro

All'interno di CORIFI sono costituiti Gruppi di Lavoro a cui viene delegato il compito di sviluppare specifici temi legati allo scopo di CORIFI.

I Gruppi di Lavoro costituiti sono:

- ICT;
- Processi e Lavorazioni Industriali;
- Salute e Scienze della Vita;
- Illuminazione e Display;
- Sicurezza, metrologia e sensori;
- Componenti, dispositivi e sistemi ottici;
- Ricerca, educazione e formazione.

Il Consiglio Direttivo può attivare ulteriori Gruppi di Lavoro su specifiche aree tematiche di comune interesse nell'ambito degli scopi istituzionali di CORIFI

Ogni socio individuale della AEIT o di altre Associazioni che sia aderente a CORIFI ha diritto di partecipare alle attività di non più di due Gruppi di Lavoro.

Ogni socio collettivo della AEIT aderente a CORIFI ha il diritto di partecipare alle attività di tutti i Gruppi di Lavoro di suo interesse tramite il delegato citato all'articolo 1.7 di questo Regolamento. Ciascun delegato può attribuire il compito di rappresentarlo nei vari Gruppi di lavoro a persone di sua fiducia, ciascuna delle quali potrà partecipare alle attività di non più di due Gruppi di Lavoro, .

I Gruppi di Lavoro a cui si intende partecipare vanno indicati al momento del versamento della quota di adesione.

I Gruppi di Lavoro sono convocati dai rispettivi Rappresentanti quando sia opportuno discutere di specifici temi legati allo scopo di CORIFI.

Art. 2.7 - Durata e Rinnovo

I membri di tutti gli Organi direttivi di AEIT-CORIFI (Presidenza e Consiglio Direttivo) ricevono un mandato di 3 anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente alla stessa carica.

Capitolo III – Attività e Compiti del CORIFI

Art. 3.1 - Attività

CORIFI agisce in conformità con l'Art 2.1 del presente regolamento e cioè al fine di promuovere tutte le attività che portino a rappresentare in modo efficace ed a beneficio degli Aderenti la Comunità Fotonica nazionale presso le Sedi Europee e le Sedi Nazionali esercitando una azione principale di coordinamento. Nel perseguire questo scopo CORIFI collabora con le Associazioni presenti nel Paese. Non è negli scopi di CORIFI estendere il suo campo di azione oltre al suo scopo primario ovvero sostituirsi alle attività normalmente svolte dalle Associazioni culturali e professionali operanti nel campo della Fotonica.

Al fine di consentire a CORIFI di perseguire il proprio scopo il Presidente Generale di AEIT può conferire procure al Presidente di CORIFI od altri rappresentanti al fine di rappresentarla nei rapporti con terzi

Art. 3.2 - Rapporti con le Societies e le Sezioni di AEIT

CORIFI è un organismo trasversale alle Societies e Sezioni di AEIT. CORIFI non svolgerà attività in contrasto od in supplenza a quanto svolto dalle Societies e dalle Sezioni di AEIT ma collaborerà con esse all'interno del suo scopo costitutivo. Le Societies e le Sezioni di AEIT collaboreranno con CORIFI al fine di assecondare il successo della sua missione.

Art. 3.3 - Rapporti con le Associazioni ed altre Entità associative culturali e professionali operanti nel campo della Fotonica presenti sul territorio nazionale

E' nello scopo di CORIFI esercitare la massima collaborazione con le Associazioni e le altre Entità associative operanti nel campo della Fotonica presenti sul territorio nazionale. A tal fine verranno stipulate apposite Convenzioni che permetteranno ai Soci di queste Associazioni di aderire a CORIFI con modalità privilegiata.

Art. 3.4 - Rapporti con le Associazioni ed altre Entità associative operanti nel campo della Fotonica di carattere internazionale

Per finalità coerenti con il proprio scopo, CORIFI può aderire ad Associazioni e ad altre Entità associative di carattere sovranazionale e collaborare con esse.

Capitolo IV – Disposizioni generali e finali

Art. 4.1 - Nome a fini legali

Nei rapporti con terzi la struttura CORIFI verrà indicata con la dizione AEIT-CORIFI.

Art. 4.2 - Commissariamento

Ricorrendo gravi motivi, gli organi di CORIFI possono essere sciolti ed i mandati attribuiti alle cariche revocati per decisione del Consiglio generale della AEIT assunta con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti e con la successiva ratifica della Assemblea generale di AEIT.

Nel caso CORIFI verrà governata da tre Commissari designati dal Consiglio generale; i commissari verranno scelti fra tutti i soci dell'AEIT che abbiano rivestito cariche sociali per almeno un triennio.

Art. 4.3- Scioglimento di CORIFI

CORIFI può essere sciolta, anche prima della scadenza fissata all'art. 1 di questo Regolamento, mediante delibera del Consiglio generale dell'AEIT e ratifica dall'Assemblea generale, su proposta della Presidenza generale dell'AEIT che può agire per propria iniziativa ovvero in seguito a delibera approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti dal Consiglio Direttivo di CORIFI.

Il residuo del conto finanziario attribuito a CORIFI sarà trasferito ad altro conto finanziario della AEIT.

Art. 4.4 Modifiche al Regolamento

Le proposte di adozione di un nuovo Regolamento o di emendamenti al presente Regolamento possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo di CORIFI a maggioranza qualificata ed approvate in Assemblea di CORIFI. Dopo l'approvazione dell'Assemblea di CORIFI vengono presentate al Consiglio generale di AEIT in conformità secondo quanto previsto dallo Statuto dell'AEIT.

Art. 4.4 - Norme transitorie e finali

Il primo Presidente del CORIFI e gli altri membri della prima Presidenza del CORIFI e del primo Consiglio Direttivo del CORIFI saranno designati dalla Presidenza Generale della AEIT con ratifica da parte della prima Assemblea degli Aderenti al CORIFI.